

Schema del nuovo FONDO DI SOLIDARIETÀ

Principali novità

Il requisito della **volontarietà** per coloro che sono in possesso dei requisiti per l'accesso al fondo diviene solo "eventuale" e dipende da un accordo aziendale.

Vengono introdotti i **contratti di solidarietà difensivi ed espansivi**

Riduzioni **dall'8 all'11%** sull'assegno di accompagnamento.

Prestazioni Ordinarie del Fondo

Finanziamento formazione
(Non interessa ai fini di questo schema)

Sospensione temporanea attività lavorativa o riduzione orario

Riduzione orario

Si percepisce il **60%** del lordo che sarebbe spettato per il periodo non lavorato, con i seguenti **massimali** lordi mensili: € 1.078 (per retribuzioni mensili lorde fino a 1.984), € 1.242 (da 1.984 a 3.137), € 1.569 (oltre 3.137).

Solidarietà difensiva

Solidarietà espansiva

Per "prevenire tensioni occupazionali" si potranno adottare i cd. **contratti di solidarietà difensivi**. Essi comportano il part time obbligatorio fino al 50% dell'orario. Si percepisce fino ad un massimo dell'80% della retribuzione persa per le ore non lavorate (stessi massimali riportati accanto).

Per "favorire l'occupazione stabile di giovani" si potranno adottare i cd. **contratti di solidarietà espansivi**. Su adesione volontaria, comportano la riduzione dell'orario di lavoro con riduzione proporzionale della retribuzione. Non si percepisce nulla per le ore non lavorate.

Con l'accordo la durata massima passa dai precedenti **18 mesi** (6 mesi per triennio a persona) a **24 mesi**, estensibili a **36 mesi** con accordo aziendale.

La durata massima è di **48 mesi**.

Prestazioni Straordinarie del Fondo

Accompagnamento all'esodo.
Riguarda coloro che matureranno i requisiti per la pensione entro 60 mesi. La durata massima è di **60 mesi** fino alla decorrenza della pensione, comprese le finestre.

L'assegno straordinario sarà pari alla somma di:

- importo netto trattamento pensionistico con maggiorazione anzianità contributiva mancante;
- importo ritenute di legge.

*Se la pensione è calcolata con il sistema retributivo l'importo netto del trattamento è **ridotto dell'8%** se il reddito lordo annuo è inferiore o pari a 38.000 euro; **dell'11%** se è superiore.*

new

Abbiamo illustrato, in maniera schematica e – speriamo – facilmente comprensibile i nuovi meccanismi di funzionamento del Fondo di Solidarietà, in base al recente accordo dell'8 luglio 2011*, voluto dall'ABI e dalle altre Organizzazioni Sindacali.

Abbiamo evidenziato con un apposito simbolo grafico gli elementi nuovi introdotti dall'accordo (per il testo integrale contattare i recapiti in basso).

Per ogni ulteriore dettaglio o chiarimento siamo a disposizione ai recapiti riportati in basso e tramite i nostri rappresentanti sindacali aziendali.

** Ricordiamo che **Unità Sindacale** ha sottoscritto solo successivamente l'accordo – non rinunciando ad esprimere con profondo senso critico la propria disapprovazione e le proprie perplessità – per consentire alle singole strutture sindacali aziendali e di gruppo di partecipare al confronto con le aziende per l'applicazione dell'accordo stesso.*

Roma, 26 luglio 2011

Coordinamento Unità Sindacale
Aziende del Gruppo BNP Paribas in Italia